

*Imposta di bollo assolta con
modalità telematiche,
utilizzando il modello "F24
Versamenti con elementi
identificativi" (F24
ELIDE) ai sensi del
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate n.
240013 del 28 giugno
2023, per l'importo di €
104,00*

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA PER UN PERIODO DI TRE ANNI - CIG
B4EFF4BBB3**

- Il/La sig./sig.a, nato/a a (..), il ../../...., il/la quale
interviene al presente atto in qualità di della società
..... (cod. fisc. n.), con sede legale in
(..), Via, ..., come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di in data ../../.... n.
....., di seguito denominato Appaltatore;

- il, nato a (..), il ../../...., nella sua qualità di
Direttore Generale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
(cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei
necessari poteri per la firma del presente atto ai sensi del Manuale di
Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2024,
n. 351 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art.
71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di verifica,
validazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di protezione
collettiva per un periodo di 3 anni, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023,
per un importo a base d'asta pari a € 452.000,00 oltre IVA 22%, di cui € 2.000,00

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 46.860,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

- che in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata all'Impresa (*denominazione - P.IVA e sede legale*) che ha offerto il ribasso del% sull'importo posto a base di gara, come risulta dall'offerta presentata dalla predetta Ditta;

- (*se del caso*) che, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia c.d. B.D.N.A. in data _____, acquisita l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92, comma 3 del citato Decreto;

- che l'aggiudicatario ha dimostrato il possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/EC 17025/2018, ai fini di garantire le competenze di laboratorio nell'esecuzione delle prove e misurazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO

i componenti convergono e stipulano il seguente contratto alle condizioni di cui appresso.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è l'affidamento in unico lotto del servizio di verifica e di certificazione, di validazione e di valutazione della conformità, l'adeguamento, il monitoraggio ambientale e sanitario, nonché la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria delle cappe biologiche (a flusso laminare verticale, orizzontale e filtrate a ricircolo), delle cappe chimiche (a espulsione totale e a

filtrazione molecolare) e degli armadi di sicurezza per sostanze chimiche pericolose e per infiammabili aspirati e ventilati, in uso nell'Università degli Studi dell'Insubria, come meglio specificato nella parte II del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 2 - Documenti del contratto.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto (All. 1);
- Offerta tecnica (All. 2);
- Offerta economica (All. 3);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI (All. 4).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al D. Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”.

Art. 3 - Durata e importo del contratto

Il contratto oggetto della presente procedura avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto o di avvio dell'esecuzione nelle more della stipula, ai sensi dell'art. 17, commi 7 e 8 del D.Lgs. 36/2023.

L'importo contrattuale ammonta a € (...../.....) IVA esclusa, di cui € 2.000,00 (duemila/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € (...../.....) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, come di seguito determinato applicando il ribasso unico percentuale

offerto in sede di gara:

- 1) Canone per servizi/manutenzione ordinaria:

TIPOLOGIA DPC	N. PEZZI	IMPORTO STIMATO ANNO	TOTALE
CAPPE CHIMICHE	162		
CAPPE BIOLOGICHE	67		
ARMADI DI SICUREZZA	140		
TOTALE STIMATO ANNUO			
TOTALE TRIENNIO			

- 2) Importo massimo presunto per manutenzione straordinaria: € 150.000,00. Tale importo viene contrattualizzato indipendente dal ribasso offerto del % sull'elenco prezzi di cui al punto 23.2 del CSA;
- 3) Costi per la sicurezza rischi interferenziali (una tantum): € 1.000,00;
- 4) Importo massimo presunto per costi per la sicurezza manutenzione straordinaria: € 1.000,00.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del Capitolato.

L'importo previsto per le attività e gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al punto 2 è da ritenersi presunto e non garantito in quanto non è possibile stimare anticipatamente la necessità concreta di tale tipologia di interventi. Tale importo indica la stima massima presunta a disposizione per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione Appaltante, con riferimento ad un determinato arco di tempo.

L'importo di ciascun intervento sarà oggetto di specifico preventivo di spesa a

carico dell'impresa secondo le modalità di cui all'art. 23.2 del Capitolato Speciale di appalto.

Art. 3.1 - Proroga

La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 3.2 - Aumento/diminuzione delle prestazioni

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio in misura superiore al 5% dell'importo complessivo si procederà alla revisione dell'importo contrattuale su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria - ATECO [33] Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature.

La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima

revisione applicata). La revisione verrà riconosciuta nella misura dell'80% della variazione complessiva, in relazione alle prestazioni da eseguire. I nuovi prezzi saranno applicati alle prestazioni svolte successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo. Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura dell'80% della variazione medesima, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fatturazione avrà luogo previa presentazione da parte dell'Appaltatore della documentazione di verifica prevista dal Capitolato, secondo le seguenti modalità: 1. Servizi/manutenzione programmata: in canoni semestrali posticipati in applicazione degli importi unitari di cui all'art. 3, punto 1) del Capitolato, sulla base del numero di attrezzature oggetto dei servizi nel semestre precedente; 2. Interventi ed opere di manutenzione a chiamata: trimestrale posticipata sulla base degli interventi eseguiti nel trimestre precedente a seguito di accettazione dei relativi preventivi; 3. Costi sicurezza rischi interferenziali (Servizi/manutenzione programmata): in un'unica soluzione all'avvio del servizio; 4. Costi per la sicurezza manutenzione straordinaria: trimestrale posticipata sulla base degli interventi eseguiti a seguito

di accettazione dei relativi preventivi. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

I pagamenti saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di regolare esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore ha comunicato con nota prot. del .././..... gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.

Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3, comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

Questa Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica", del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture, indirizzate all'Ufficio Sicurezza e sostenibilità dell'Università degli Studi dell'Insubria, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su www.indicepa.it: 9JFCYV.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice CIG (.....), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1 comma 629 lettera b)

della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”.

Art. 6 - Penali

Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell’esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità dei servizi dalle caratteristiche previste, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate come segue:

- a) l’esecuzione delle prestazioni richieste dovrà avvenire entro i termini temporali stabiliti. Il mancato rispetto dei termini concordati per l’esecuzione delle prestazioni richieste comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a:
- 0,3 per mille del valore netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione delle VPQ (Visite Periodiche di Prestazione e Qualità) e di ogni altra visita periodica preventiva prevista dal PMP, oltre il decimo giorno rispetto al piano concordato.
 - 0,6 per mille del valore netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, oltre il decimo giorno, nel cambio dei filtri.

- 0,5 per mille del valore netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo sull'intervento a chiamata e/o sulla data concordata per l'intervento.

b) il mancato invio della documentazione di VPQ comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille del valore netto contrattuale per ogni giorno di verifica periodica mancante.

c) per ogni mancato trasporto e smaltimento verrà applicata una penale pari a € 1.000,00.

d) per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Piano Manutenzione Preventiva (PMP) sarà applicata una penale del valore dello 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni e deduzioni che l'Università riterrà applicabili.

Per l'applicazione delle penali di cui al comma precedente, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile Unico del Progetto, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione

Art. 7 - Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle

specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati. L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o da quello indicato in offerta, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione. L’Appaltatore, all’avvio del servizio e ogni qualvolta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare, nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o a essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto. L’Affidatario dovrà trasmettere all’Università degli Studi dell’Insubria l’elenco nominativo del personale impiegato. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie

attività. I costi per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze sono quantificati in € 2.000,00.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti>, sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

La Stazione Appaltante ha redatto, in stretta collaborazione con l'appaltatore, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). È previsto un aggiornamento di tale documento da parte del committente anche su proposta dell'impresa sulla base di possibili modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative.

Art. 8 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di gara.

oppure

Previa autorizzazione dell'Università e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, possono essere subappaltati esclusivamente le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta economica, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art 119 comma 1 D. Lgs.36/2023, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni delle

lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II "I requisiti di ordine generale" del Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" della Parte V "Dello svolgimento delle procedure" del Libro II "Dell'appalto", ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dei servizi, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del medesimo.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 12 - Esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023 o

di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile, come previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 13 - Responsabilità e coperture assicurative

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Università da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art.117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto, polizza di assicurazione n. emessa in data ../../....., per un importo pari a € (...../.....), contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori/prestazioni, sino alla data di scadenza del contratto, per un massimale pari a € (...../.....).

Art. 14 - Garanzie definitive

L'Affidatario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. per l'importo di € rilasciata da in data e valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

(eventuale) L'importo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, in quanto l'Appaltatore possiede la certificazione valida fino al

Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 15 – Verifica di conformità

Il contratto, ai sensi dell'art. 116, comma 1 del D. Lgs 36/2023, è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità deve essere completata entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione

delle prestazioni.

La verifica di conformità è effettuata dal DEC. Si applicano gli articoli 36 e 37 dell'all. II.14 del D. Lgs 36/2016.

Art. 16 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell'Affidatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto, determinata sulla base della tabella A annessa all'All. I.4 del D. Lgs. 36/2023, è assolta ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 e della successiva Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.

Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

L'importo dell'imposta di bollo è stato assolto dall'appaltatore per l'importo di € 104,00 considerando a scomputo l'importo di € 16,00 già assolto mediante *(indicare modalità di versamento ed estremi)* nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972.

Art. 17 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei

dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile. Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona della Magnifica Rettore. L’Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it. L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità. I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla

procedura di gara. L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato, ove previsto dalla normativa, ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

Art. 18 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Varese.

Art. 19 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, descritte negli articoli 3 "Durata e importo del contratto", 5 "Fatturazione e pagamenti", 6 "Penali", 10 "Risoluzione del contratto", 14 "Garanzie definitive", 16 "Oneri e spese contrattuali", 17 "Tutela della privacy e trattamento dei dati" e 18 "Foro competente" dichiara di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

L'APPALTATORE

(.....)

(firmato digitalmente)

L'UNIVERSITÀ

(.....)

(firmato digitalmente)